

I DIREZIONE

3.1) REGOLAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, nel tenore di seguito riportato

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE N. 240/2010

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Tipologia degli incarichi di insegnamento dei corsi ufficiali o di moduli/corsi integrativi di corsi ufficiali

Art. 2 bis - Regime delle autorizzazioni e dei conferimenti

Art. 3 - Limiti e incompatibilità

Art. 4 - Durata degli incarichi e rinnovi

Art. 5 - Trattamento economico

Art. 6 - Procedimento per l'individuazione e la nomina dei docenti

Art. 7 - Affidamenti interni all'ateneo

Art. 8 - Incarichi di docenze non superiori alle 20 ore

Art. 9 - Contratti di insegnamento in convenzione

Art. 10 - Conferimento di incarico di insegnamento per chiara fama

Art. 11 - Diritti e doveri degli incaricati di attività di insegnamento

Art. 11 bis - **Obblighi di pubblicità e comunicazioni**

Art. 12 - Norme finali

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito Ateneo), mediante il conferimento, nel rispetto del Codice etico, di incarichi d'insegnamento gratuiti o retribuiti di corsi ufficiali e moduli/corsi integrativi di corsi ufficiali, nonché per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del n. 270/2004. Gli incarichi

predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con enti e istituzioni di ricerca.

2. Ove nel testo è riportato “dipartimento” per la Facoltà di medicina e chirurgia è da intendersi “Giunta di facoltà”.

3. Il presente regolamento regola altresì tutti gli ulteriori incarichi di insegnamento impartiti presso l’Ateneo, ad eccezione dei corsi di dottorato di ricerca.

ART. 2

TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DEI CORSI UFFICIALI O DI MODULI/CORSI INTEGRATIVI DI CORSI UFFICIALI

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere conferiti, nel rispetto della programmazione didattica deliberata da ciascun dipartimento, a titolo gratuito o retribuito nei limiti degli stanziamenti annualmente allocati in bilancio mediante:

a) contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della legge n. 240/2010, stipulato dal Rettore con soggetti non appartenenti al personale docente delle università:

a1. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;

a2. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione e di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti;

b) affidamento ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, al seguente personale in servizio presso questo Ateneo o altra università:

- professori di ruolo di I e II fascia;

- ricercatori di ruolo e a tempo determinato;

- assistenti del ruolo ad esaurimento;

- tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, anche se maturati successivamente all' 1.8.1980;

- personale di cui all'art. 6 comma 5 del d.lgs. n. 502/1992;

- lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995.

c) affidamento a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, su proposta del dipartimento interessato, con il consenso dei docenti titolari della qualifica di:

- professore emerito;

- professore onorario;

- *Docens Turris Virgatae*.

ART. 2 bis

REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CONFERIMENTI

1. Ai fini dello svolgimento dell'incarico di insegnamento di cui al precedente art. 1, per i dipendenti di amministrazioni pubbliche con riferimento al regime delle autorizzazioni si precisa che:

a) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, lett. f-bis), del d.lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione per attività di docenza extraistituzionale non è richiesta, salvo diversa disposizione dell'ente di appartenenza;

b) per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo interno all'Ateneo, rimane fermo l'obbligo del nulla osta del dipartimento di appartenenza;

c) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento, che configurano un incarico extraistituzionale da svolgere al di fuori dell'orario di servizio, possono essere conferiti, nell'anno accademico, entro il limite massimo di 60 ore, con l'obbligo di comunicazione a cura dell'interessato al direttore del dipartimento presso cui afferisce il dipendente e alla Direzione III - Personale e Bilancio;

d) l'impiego del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per le attività didattiche e formative caratterizzanti i corsi di studio delle aree sanitarie può avere una disciplina differenziata rispetto alle altre aree di Ateneo, in ragione delle particolari caratteristiche di tali corsi e di quanto disciplinato dal d.lgs. n. 502/92, dalla legge n. 240/2010 e dal protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ateneo sottoscritto in data 23 maggio 2017. In particolare, a essi non si applica il sopracitato limite di 60 ore.

2. Agli stessi fini dello svolgimento degli incarichi di cui all'art. 1, per gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo valgono le limitazioni di cui all'art. 12, comma 4, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 3

LIMITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I contratti a titolo gratuito, a eccezione di quelli stipulati in ambito di convenzioni di cui al successivo art. 9, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

2. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 4

DURATA DEGLI INCARICHI E RINNOVI

1. Gli incarichi d'insegnamento di cui all'art. 1, comma 1, hanno durata annuale, di regola riferita all'anno accademico, e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui all'art.

11, su proposta del dipartimento interessato, senza necessità di avviare una procedura selettiva.

2. La durata complessiva dell'incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i cinque anni.

ART. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di diritto privato di cui all'art. 2, lett. a), è determinato secondo i criteri definiti con il decreto interministeriale del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2011, in attuazione dell'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010. L'erogazione del compenso è subordinata alla consegna al direttore del dipartimento interessato del "registro delle lezioni" debitamente compilato.

2. Il trattamento economico spettante ai titolari degli affidamenti di cui all'art. 2, lett. b), previa disponibilità di stanziamenti all'uopo allocati in bilancio o di stanziamenti allocati per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, è subordinato a:

a) per i professori di I e II fascia al superamento del regime di impegno (tempo pieno/tempo definito) normativamente previsto;

b) per ricercatori di ruolo secondo le modalità previste dal Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

3. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in unica soluzione posticipata al termine dell'incarico ed è subordinata alla consegna al direttore del dipartimento interessato del "registro delle lezioni" debitamente compilato. Qualora le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

ART. 6

PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DEI DOCENTI

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il dipartimento interessato, mediante motivata delibera, con riferimento alle specifiche esigenze didattiche che giustificano il ricorso agli affidamenti o ai contratti di diritto privato, a titolo gratuito od oneroso, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli insegnamenti vacanti. La selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli presentati dai candidati.

2. I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico del dipartimento interessato e possono essere resi noti anche mediante il sito dell'Ateneo. La pubblicazione del bando per i contratti di diritto privato e per gli affidamenti a titolo oneroso è subordinata all'accertamento, da parte dell'amministrazione generale, della sussistenza della copertura finanziaria.

3. I bandi debbono indicare:

a) la tipologia di conferimento (contratto di diritto privato o affidamento);

- b) la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere a esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
- c) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
- d) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
- e) l'ammontare dell'eventuale compenso e la relativa copertura finanziaria;
- f) i titoli d'ammissione alla selezione;
- g) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
- h) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 5.

4. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al direttore del dipartimento interessato la domanda, corredata dalla documentazione ritenuta utile.

5. Ai fini della valutazione comparativa devono essere considerati:

- a) l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
- b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
- c) l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell'insegnamento;
- d) le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
- e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.

6. La valutazione dei titoli posseduti e di quanto indicato dal comma 5 è effettuata dal dipartimento che conferisce l'incarico.

7. Il dipartimento interessato, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento che trasmette agli uffici competenti unitamente alla domanda e al modello informativo debitamente compilato dall'interessato, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito informatico. La restante documentazione è conservata agli atti del dipartimento medesimo.

ART. 7

AFFIDAMENTI INTERNI ALL'ATENEO

1. In deroga alle procedure di cui all'art. 6, i dipartimenti competenti possono conferire, previa appropriata pubblicità della vacanza dei corsi, secondo le modalità che ciascun dipartimento provvede a definire e di cui risulta responsabile, gli affidamenti a titolo gratuito e/o retribuito a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altro dipartimento dell'Ateneo. Il conferimento è subordinato al nulla osta del dipartimento di appartenenza. Alla eventuale retribuzione si provvede con apposito provvedimento da parte dell'amministrazione generale.

2. Con riferimento ai corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di precorsi destinati agli immatricolati prima dell'inizio dell'attività didattica, i dipartimenti interessati conferiscono, previa appropriata pubblicità degli incarichi da conferire, a docenti e ricercatori afferenti allo stesso o ad altro dipartimento dell'Ateneo le docenze a titolo retribuito e/o gratuito. Alla

eventuale retribuzione si provvede con apposito provvedimento da parte dell'amministrazione generale.

3. Con riferimento ai master dell'Ateneo, il dipartimento interessato, su proposta del collegio dei docenti del master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione del master universitari e dei corsi di perfezionamento, conferisce direttamente a docenti e ricercatori afferenti alla stessa o ad altro dipartimento dell'Ateneo gli incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito, che viene formalizzato con "lettera di incarico" da parte del coordinatore del master.

ART. 8

INCARICHI DI DOCENZE NON SUPERIORI ALLE 20 ORE

1. In deroga alla procedura di cui all'art. 6 e in considerazione della diversa natura di tali incarichi:

a) per attività seminari, moduli, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, precorsi e corsi integrativi di insegnamento non superiori alle 20 ore, ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all'oggetto e alle caratteristiche della docenza, con motivata delibera del dipartimento interessato, vengono conferiti a studiosi e a esperti di elevata qualificazione incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito. Alla eventuale retribuzione provvedono i competenti uffici dell'amministrazione generale.

b) per i master universitari: il dipartimento interessato, per quanto riguarda i docenti esterni proposti dal collegio dei docenti del master ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione del master universitari e dei corsi di perfezionamento, conferisce a studiosi e a esperti di elevata qualificazione non appartenenti alle università incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito di durata non superiore alle 20 ore, che vengono formalizzati con "lettera di incarico" da parte del coordinatore del master, che provvede alla liquidazione degli eventuali compensi

ART. 9

CONTRATTI DI INSEGNAMENTO IN CONVENZIONE

1. Gli incarichi di insegnamento conferiti sulla base di specifiche convenzioni con enti e istituzioni di ricerca sono formalizzati mediante provvedimento rettorale; qualora attribuiti a titolo gratuito possono essere conferiti anche in deroga al limite quantitativo di cui all'art. 3, comma 1. Le strutture didattiche sono tenute a verificare la sussistenza delle convenzioni, attestando nella delibera di conferimento che è stata verificata la vigenza delle stesse.

2. Ai titolari di un contratto d'insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

ART. 10

CONFERIMENTO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER CHIARA FAMA

1. In deroga alle procedure di cui all' art. 6, il Rettore, su motivata delibera del dipartimento interessato, conferisce incarichi di insegnamento con contratto di diritto privato a docenti, studiosi o professionisti anche stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale, secondo le procedure di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 240/2010.

ART. 11

DIRITTI E DOVERI DEGLI INCARICATI DI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

1. L'attività didattica degli incaricati di attività di insegnamento comprende di regola lo svolgimento di lezioni, di esami di profitto e di laurea, di esercitazioni e seminari, delle attività di ricevimento, assistenza, tutorato e orientamento a favore degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione didattica del dipartimento interessato.

2. I docenti incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti, nonché a compilare il “registro delle lezioni” che è vistato dal direttore del dipartimento interessato e conservato agli atti dello stesso.

3. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.

4. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Ateneo.

5. I docenti dell'Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento, hanno titolo all'utilizzo di fondi di ricerca.

ART. 11 bis

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

1. Per gli incarichi di docenza, il dipartimento interessato provvede a inviare prontamente agli uffici dell'amministrazione generale la delibera di conferimento dell'incarico e, relativamente ai contratti, il “modello informativo” in allegato.

2. Il dipartimento che conferisce gli incarichi di cui al precedente art. 1 è tenuto ad adempiere ai prescritti obblighi di pubblicità e di comunicazione.

ART. 12

NORME FINALI

1. In materia previdenziale ai contratti di diritto privato di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

2. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi da destinare ai titolari dei contratti di insegnamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE